



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 4 ° - Servizio 4.2

Ufficio Salvaguardia Ambientale

Ordinanza N. 392

IL SINDACO

VISTO l'art. 1129 del Codice Civile che stabilisce che le assemblee dei condomini con almeno 4 condomini devono provvedere a nominare un amministratore;

ATTESO che le norme vigenti in materia di controllo degli impianti di riscaldamento, manutenzione dei fabbricati destinati ad abitazione civile, pagamento delle imposte e altre attività inerenti le proprietà comuni determinano un rapporto immediato e diretto tra l'Amministrazione Comunale e gli Amministratori di condominio;

CONSIDERATO che sussiste l'esigenza di agevolare le verifiche di competenza da parte degli Enti preposti alle attività di controllo e pubblica sicurezza, e di conoscere a chi far riferimento per problematiche inerenti il fabbricato, soprattutto in occasioni di calamità naturali o di altri interventi che possano danneggiare l'edificio, per manutenzione dello stabile e per esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che riconosce al Sindaco quale autorità locale l'esercizio delle funzioni nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, nel caso in esame dalle leggi sulla sicurezza degli impianti e sulla responsabilità della conduzione degli stessi;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DISPONE

- 1) che ogni Amministratore di condominio provveda ad esporre in modo stabile una targa all'ingresso del condominio che riporti l'indicazione del proprio nominativo, indirizzo e numeri telefonici di riferimento, nonché l'indicazione dell'associazione di categoria cui egli è iscritto;
- 2) che la targa deve avere una dimensione massima di cm. 25 per cm. 25, deve essere realizzata in ottone e deve essere esposto accanto al portone di ingresso del condominio;
- 3) che, in analogia a quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, la targa di cui sopra è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;

ORDINA

che gli Amministratori di condominio, per le motivazioni esposte in premessa entro il termine del 31/12/2011 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvedano ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza una targa indicante il proprio nominativo, indirizzo e recapiti telefoni, nonché l'eventuale indicazione dell'associazione di categoria di appartenenza;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine del territorio la vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni ai contravventori secondo le modalità previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

INFORMA

che la presente ordinanza entra in vigore immediatamente dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà nota mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposito avviso rivolto agli Amministratori di condominio.

Responsabile del procedimento relativo alla presente ordinanza è il Geom. Luigi Tezel.

Trattandosi di provvedimento amministrativo a carattere generale, trova applicazione l'art. 13 della legge 07.08.1990 n. 241.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al Comando Carabinieri - Stazione di Alassio;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Albenga;
- al Commissariato di P.S. di Alassio;
- al Comando di Polizia Municipale di Alassio
- all'Ufficio Informatica dell'Ente per l'inserimento sulla rete internet comunale.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034) o in alternativa entro 120 giorni nanti il Presidente della Repubblica.

Alassio, li

13 OTT. 2011

TL/zs

IL SINDACO
Avvocato Prof. Roberto